



COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

C.A.P. 62027 - Provincia di Macerata - Piazza del Popolo n. 45

Aggiornamento degli elenchi dei Giudici POPOLARI di CORTE di ASSISE e di CORTE di ASSISE di APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

I N V I T A

TUTTI COLORO CHE NON SONO ISCRITTI NEGLI ALBI DEFINITIVI DEI GIUDICI POPOLARI E CHE SI TROVANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E NON VERSINO IN NESSUNA DELLE INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALL'ART. 12 DELLA STESSA LEGGE, A CHIEDERE ENTRO IL MESE DI LUGLIO DEL CORRENTE ANNO, L'ISCRIZIONE NEI RISPETTIVI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

Dalla Residenza Municipale, li 1° aprile 2017

IL SINDACO
Rosa Piemattei

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art.9 - I Giudici popolari per le CORTI di ASSISE devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- Titolo finale di studio di scuola Media di primo grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I Giudici popolari delle CORTI di ASSISE di APPELLO oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio finale di scuola Media di secondo grado di qualsiasi tipo. (Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 saranno iscritti anche nell'elenco dei giudici popolari per le Corti di Assise).

Art. 12 - NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE:

- I Magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione